

TRIBUNALE DI PAVIA

**Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
in merito alle spese per i figli a carico dei genitori**

Questo protocollo nasce dall'intesa tra i magistrati del Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia al fine di prevenire e ridurre il contenzioso tra i genitori con riguardo al tema, spesso fonte di forti contrasti, delle spese relative ai figli, in caso di disgregazione della famiglia, matrimoniale o meno.

Il protocollo si propone di dare indicazioni generali, suscettibili di deroghe secondo le peculiarità di ogni singolo caso. Qualora nei provvedimenti assunti dopo la sottoscrizione di questo protocollo, i contenuti del medesimo non siano espressamente richiamati né derogati da disposizioni diverse, quanto qui viene stabilito deve intendersi implicitamente richiamato.

Art. 1) DEFINIZIONE PRELIMINARE

Tutte le spese che vengono escluse dall'assegno dovuto da un genitore all'altro e dal mantenimento diretto vengono definite come "spese extra-assegno" o, nel caso in cui manchi un assegno, "extra-mantenimento"; sarà invece abbandonata l'equivoca distinzione tra "spese ordinarie" e "spese straordinarie".

Art. 2) SPESE CHE SI INTENDONO COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO O NEL MANTENIMENTO DIRETTO


Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto, e dunque non devono essere rimborsate, le seguenti spese: spese per l'alloggio, per i buoni-mensa, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive).

Art. 3) SPESE CHE NECESSITANO DI ACCORDO PREVENTIVO E SPESE DOVUTE ANCHE SENZA PREVIO ACCORDO

Salva diversa disciplina, convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si distinguono le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e le spese che devono essere comunque rimborsate secondo il seguente schema:

1 – A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche; spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche; spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;

1 – B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati; spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;



2 – A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata; c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;

2 – B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;

3 – A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori; b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore; c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori; c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);

3 – B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori; c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede; e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi; f) spese per l'acquisto di automobile o moto; h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.

Art. 4) PERCENTUALE DELLE SPESE E CONSIDERAZIONE DELLE SPESE EXTRA-ASSEGNO NELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO

Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, le spese extra-assegno o extra-mantenimento verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 % per ognuno; l'assegno verrà determinato considerando, tra gli altri criteri, quali spese rimangono escluse dall'assegno e la misura (pari al 50 % oppure diversa) di ripartizione delle spese extra-assegno. Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso *pro quota* delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra-assegno.

Art. 5) MODALITA' DI DECISIONE E DI RIMBORSO DELLE SPESE

Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsapp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.

Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.

Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.


Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.

Art. 6) DEDUZIONE FISCALE DELLE SPESE

I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nelle dichiarazioni dei redditi.

Pavia, 9/11/2016

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Anna Maria Gatto



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

Avv. Roberto Ianco

